

(N. 639)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle intese raggiunte con la Jugoslavia per la definitiva sistemazione delle salme dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia è stato concluso lo Scambio di Note oggetto del presente disegno di legge, con il quale si concede, sulla base della reciprocità, l'esenzione dai diritti doganali e da ogni imposizione all'importazione dei materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri ed ossari nei quali sono custodite le salme dei Caduti.

Questa esenzione viene accordata, anche con effetto retroattivo, ai materiali già introdotti in Italia e collocati nell'ossario dei

Caduti jugoslavi sito nel cimitero comunale di Barletta. Viene altresì prevista la reciproca concessione della temporanea importazione per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia su presentazione di lettera d'impegno rilasciata dalle rispettive Rappresentanze diplomatiche.

Il provvedimento si rende necessario dovendosi regolarizzare ai fini doganali l'operazione di importazione a daziato sospeso di materiali a suo tempo impiegati per la costruzione dell'ossario jugoslavo di Barletta. Si sta inoltre approssimando la realizzazione degli ossari di Gonars e di Sansepolcro, ai quali anche si applica l'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.

ALLEGATO

Roma, 30 luglio 1971

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi alle conversazioni svoltesi fra le Delegazioni dei nostri due Paesi in merito alla sistemazione definitiva delle salme dei Caduti per proporre quanto segue:

Il Governo italiano si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti jugoslavi.

L'esenzione dai diritti doganali e da ogni imposizione alla importazione viene accordata anche, con effetto retroattivo, ai materiali già introdotti in Italia e collocati nell'ossario dei Caduti jugoslavi sito nel cimitero comunale di Barletta.

Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio italiano in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali potrà essere sostituito da una lettera d'impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore di Jugoslavia in Roma o da chi ne fa le veci.

Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri jugoslavi, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

Il Governo jugoslavo si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte o sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Jugoslavia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti italiani.

Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio jugoslavo in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali potrà essere sostituito da una lettera d'impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore d'Italia in Belgrado o da chi ne fa le veci.

Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri italiani, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convengono che le richieste di esenzione doganale, inoltrate tramite le rispettive Ambasciate e riguardanti importazioni connesse ai fini sopra specificati, dovranno essere corredate di un inventario dettagliato dei materiali stessi e di una attestazione ai termini della quale le Ambasciate stesse assumono l'impegno che i materiali importati saranno utilizzati esclusivamente ai fini predetti.

Qualora da parte del Governo jugoslavo si concordi su quanto precede, la presente Nota e quella di risposta di ugual tenore che l'E.V. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

MILESI FERRETTI

S.E. SRDJA PRICA — *Ambasciatore della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia*

R O M A

Roma, 30 luglio 1971

Signor Ministro plenipotenziario,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« ho l'onore di riferirmi alle conversazioni svoltesi fra le Delegazioni dei nostri due Paesi in merito alla sistemazione definitiva delle salme dei Caduti per proporre quanto segue:

Il Governo italiano si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti jugoslavi.

L'esenzione dai diritti doganali e da ogni imposizione alla importazione viene accordata anche, con effetto retroattivo, ai materiali già introdotti in Italia e collocati nell'ossario dei Caduti jugoslavi sito nel cimitero comunale di Barletta.

Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio italiano in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali potrà essere sostituito da una lettera d'impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore di Jugoslavia in Roma o da chi ne fa le veci.

Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri jugoslavi, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

Il Governo jugoslavo si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte o sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Jugoslavia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti italiani.

Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio jugoslavo in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali potrà essere sostituito da una lettera d'impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore d'Italia in Belgrado o da chi ne fa le veci.

Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri italiani, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convengono che le richieste di esenzione doganale, inoltrate tramite le rispettive Ambasciate e riguardanti importazioni connesse ai fini sopra specificati, dovranno essere corredate da un inventario dettagliato dei materiali stessi e di una attestazione ai termini della quale le Ambasciate stesse assumono l'impegno che i materiali importati saranno utilizzati esclusivamente ai fini predetti.

Qualora da parte del Governo jugoslavo si concordi su quanto precede, la presente Nota e quella di risposta di ugual tenore che l'E.V. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica ».

Al riguardo, ho l'onore di comunicarLe, Signor Ministro plenipotenziario, che il Governo jugoslavo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro plenipotenziario, le espressioni della mia alta considerazione.

SRDJA PRICA

Signor Ministro plenipotenziario GIAN LUIGI MILESI
FERRETTI — *Vice direttore generale degli affari
politici, Ministero degli affari esteri*

ROMA